

# DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2018 383/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL, RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD) DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE RILEVANTI NON OGGETTO DI ABILITAZIONE OBBLIGATORIA

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1027<sup>a</sup> riunione del 12 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione europea, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11, che avvia un procedimento per la revisione della regolazione del servizio di dispacciamento con particolare riferimento alla gestione della generazione distribuita;
- la deliberazione dell'Autorità 11 agosto 2014, 412/2014/R/efr, che avvia un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14 in materia di efficienza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel), recante "Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l'istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo";
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e manutenuto da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera trasmessa da Terna S.p.a. all'Autorità, in data 25 maggio 2018, recante il regolamento del progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria (di seguito: lettera del 25 maggio 2018).

## **CONSIDERATO CHE:**

• l'Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea allora in



corso di definizione (regolamenti europei sul bilanciamento elettrico e sull'esercizio del sistema elettrico) o in fase di attuazione (Regolamento CACM); in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;

- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nelle more della redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), l'Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel:
  - sono individuati da Terna previa consultazione e successivamente inviati all'Autorità per l'approvazione;
  - ove non diversamente specificato, sono basati sull'attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne l'avvio in tempi brevi senza richiedere significativi interventi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo;
  - non prevedono forme di incentivazione economica a favore degli utenti del dispacciamento per l'esecuzione dei progetti pilota; gli operatori coinvolti potranno comunque beneficiare della remunerazione delle risorse di dispacciamento prevista dalla regolazione, comprensiva di quella derivante da eventuali procedure di approvvigionamento a termine;
- la deliberazione 300/2017/R/eel prevede che possano essere abilitate alla presentazione di offerte su MSD tutte le unità di produzione (ivi inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e tutte le unità di consumo che soddisfino i seguenti requisiti:
  - rispettino, singolarmente per le unità di produzione rilevanti e su base aggregata per le unità di produzione non rilevanti e per le unità di consumo, i requisiti di performance tecnica previsti per la fornitura di ciascun servizio di dispacciamento nella versione del Codice di rete vigente al momento della richiesta di abilitazione; eventuali modifiche a questo requisito saranno valutate dall'Autorità in sede di approvazione del progetto pilota;
  - non risultino essere inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e del Gestore dei Servizi Energetici;
  - dispongano di dati di misura orari;
- per quanto riguarda l'identificazione delle unità abilitate alla fornitura di risorse di dispacciamento, il comma 3.3 della deliberazione 300/2017/R/eel prevede, tra l'altro e per quanto qui rileva, che le unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria (ivi inclusi i sistemi di accumulo ad esse equiparati o in



esse integrati ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) possano partecipare a MSD singolarmente con riferimento al medesimo punto di dispacciamento, definito ai sensi della deliberazione 111, valido per la partecipazione ai mercati dell'energia e per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi;

- per quanto riguarda le controparti di Terna ai fini della fornitura delle risorse di dispacciamento, il comma 3.4 della deliberazione 300/2017/R/eel prevede, tra l'altro e per quanto qui rileva, che nel caso delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria la controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento sia l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il *Balance Service Provider* (di seguito: BSP);
- per quanto riguarda la procedura per l'abilitazione, il comma 3.5 della deliberazione 300/2017/R/eel prevede, tra l'altro e per quanto qui rileva, che le unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria:
  - possano richiedere l'abilitazione anche solamente per uno dei servizi previsti dal Codice di rete; per i servizi articolati nelle modalità "a salire" e "a scendere", deve essere consentita la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità;
  - debbano dotarsi di dispositivi idonei a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna:
  - siano sottoposte a una procedura di qualifica definita da Terna (nonché eventualmente a prove in sito), che consenta di verificare l'effettiva fornitura del servizio di dispacciamento per il quale è richiesta l'abilitazione; Terna può riservarsi la facoltà di effettuare, anche a valle dell'ottenimento dell'abilitazione, un monitoraggio della effettiva capacità dell'utente del dispacciamento alla fornitura dei servizi per i quali è abilitato;
- per quanto riguarda la regolazione economica, il comma 3.8 della deliberazione 300/2017/R/eel prevede, tra l'altro e per quanto qui rileva, che:
  - per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria, l'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi sia valorizzato tramite i prezzi di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 della deliberazione 111;
  - si confermi l'applicazione dei corrispettivi di non arbitraggio previsti dalla regolazione;
  - qualora un ordine di dispacciamento non risulti soddisfatto da parte di una unità di produzione rilevante non oggetto di abilitazione obbligatoria, il BSP (sempre coincidente con l'utente del dispacciamento) sia tenuto a corrispondere a Terna un corrispettivo per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento finalizzato ad evitare che l'UVA possa trarre vantaggio dalla differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di attivazione delle offerte presentate su MSD.



#### **CONSIDERATO CHE:**

- Terna, con lettera del 25 maggio 2018, ha trasmesso, all'Autorità, la documentazione relativa a un progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria, recante:
  - il regolamento relativo all'abilitazione e partecipazione a MSD delle richiamate unità di produzione con i relativi requisiti tecnici;
  - le osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione;
- la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede, in estrema sintesi, che:
  - il soggetto che svolge il ruolo di BSP, responsabile della partecipazione a MSD, sia l'utente del dispacciamento;
  - le unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria possano essere abilitate, anche asimmetricamente, alla fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni a programma, per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione e per il bilanciamento;
  - ai fini della fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni a programma, possano presentare richiesta di abilitazione gli utenti del dispacciamento di unità di produzione che siano in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 5 MW entro 15 minuti dall'inizio della variazione;
  - ai fini della fornitura di risorse per la riserva terziaria rotante, possano presentare richiesta di abilitazione gli utenti del dispacciamento di unità di produzione che siano in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 5 MW entro 15 minuti dalla richiesta e di sostenere la modulazione per almeno 120 minuti;
  - ai fini della fornitura di risorse per la riserva terziaria di sostituzione, possano presentare richiesta di abilitazione gli utenti del dispacciamento di unità di produzione che siano in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 5 MW entro 120 minuti dalla richiesta e di sostenere la modulazione per almeno 8 ore;
  - ai fini della fornitura di risorse per il bilanciamento, possano presentare richiesta di abilitazione gli utenti del dispacciamento di unità di produzione che siano in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 2 MW entro 15 minuti dalla richiesta;
  - ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse per la risoluzione delle congestioni a programma, per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione e per il bilanciamento, le unità di produzione idroelettriche debbano presentare un rapporto tra l'energia erogabile e la potenza massima almeno pari a 2 ore;
  - ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse a salire per la risoluzione delle congestioni a programma e per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili debbano essere connesse elettricamente a sistemi di accumulo (senza ulteriori indicazioni in merito alla rispettiva potenza e/o energia erogabile);



- le modalità di offerta e di attivazione delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria siano le stesse previste per le unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione obbligatoria;
- nella lettera del 25 maggio 2018, Terna ha, altresì, evidenziato che, in considerazione dei tempi necessari per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici a supporto, l'attuazione del progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria potrà avere inizio decorsi 30 giorni dall'approvazione del relativo regolamento;
- alcuni operatori, durante la consultazione del progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria, hanno evidenziato a Terna, tra l'altro, che:
  - appare eccessivamente restrittivo l'obbligo della presenza di un sistema di accumulo ai fini della richiesta di abilitazione alla fornitura di risorse a salire per la risoluzione delle congestioni a programma e per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione. Terna giustifica la conferma di tale vincolo ritenendo che l'aleatorietà della fonte non programmabile non consenta, in assenza di un sistema di accumulo, di allocare riserva sull'unità di produzione con un sufficiente grado di affidabilità;
  - potrebbe essere opportuno ridurre la variazione minima di potenza richiesta ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse di dispacciamento, da 5 MW (o 2 MW nel caso del bilanciamento) a 1 MW. Terna giustifica la conferma dei valori consultati ritenendo che essi salvaguardino un sufficiente grado di pregio del servizio prestato;
- alcune osservazioni formulate dagli operatori durante la consultazione del progetto pilota per la partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria attengono ad aspetti di competenza dell'Autorità: in particolare:
  - alcuni soggetti hanno evidenziato che gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione caratterizzate da costi variabili pressoché nulli, in assenza di prezzi negativi su MSD o di meccanismi di remunerazione della disponibilità di riserva a scendere, non avrebbero alcun vantaggio economico derivante dalla presentazione di offerte a scendere; e che tale condizione è ancora più evidente nel caso di impianti incentivati in quanto l'accettazione di offerte a scendere comporterebbe la riduzione dell'incentivo complessivamente percepito;
  - alcuni operatori hanno chiesto di precisare se, nel caso di unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota, trovano applicazione i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale e se per le medesime unità è previsto il riconoscimento del corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva.

### RITENUTO OPPORTUNO:

• non apportare innovazioni alla deliberazione 300/2017/R/eel, a seguito delle proposte formulate da Terna in merito alla partecipazione a MSD delle unità di



- produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria, in quanto non sono emerse necessità in tal senso;
- approvare il progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria trasmesso da Terna all'Autorità con lettera del 25 maggio 2018, pienamente aderente all'attuale formulazione della deliberazione 300/2017/R/eel;
- prevedere che Terna, anche a seguito di un primo periodo di applicazione del progetto pilota, valuti la possibilità di:
  - rimuovere l'obbligo della presenza di un sistema di accumulo ai fini della richiesta di abilitazione alla fornitura di risorse a salire per la risoluzione delle congestioni a programma e per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione; è infatti cura dell'utente del dispacciamento porre in essere tutte le azioni necessarie per erogare i servizi per i quali Terna ha selezionato la corrispondente offerta;
  - ridurre la variazione minima di potenza richiesta ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse di dispacciamento, anche in coerenza con quanto già previsto per le Unità Virtuali Abilitate (UVA);
- prevedere che, nel caso di unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota di cui al presente provvedimento, si applichino i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale di cui all'articolo 41bis della deliberazione 111 in quanto, per tali unità, ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel, continuano a trovare applicazione i corrispettivi di sbilanciamento non penalizzanti di tipo *single-pricing* e, pertanto, permane l'esigenza di evitare le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale in presenza di prezzi di mercato determinati a livello zonale;
- prevedere che, per le unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota di cui al presente provvedimento, non sia previsto il riconoscimento del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva in quanto tali unità di produzione non possono ancora essere pienamente considerate "abilitate" ai sensi e per gli effetti della deliberazione 111, essendo ammesse a partecipare a MSD in via sperimentale e volontaria; e che, per lo stesso motivo, siano considerate come unità di produzione non abilitate ai fini dell'eventuale partecipazione al *capacity market*

## **DELIBERA**

- 1. di approvare il progetto pilota relativo alla partecipazione a MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria trasmesso da Terna all'Autorità con lettera del 25 maggio 2018;
- 2. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il progetto pilota di cui al punto 1, comprensivo di tutte le parti che lo compongono, e che esso trovi applicazione dall'1 settembre 2018;



- 3. di prevedere che Terna, anche a seguito di un primo periodo di applicazione del progetto pilota di cui al presente provvedimento, valuti la possibilità di:
  - rimuovere l'obbligo della presenza di un sistema di accumulo ai fini della richiesta di abilitazione alla fornitura di risorse a salire per la risoluzione delle congestioni a programma e per la riserva terziaria rotante e/o di sostituzione;
  - ridurre la variazione minima di potenza richiesta ai fini dell'abilitazione alla fornitura di risorse di dispacciamento affinché sia coerente con quanto previsto per le Unità Virtuali Abilitate (UVA);
- 4. di prevedere che, nel caso di unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota di cui al presente provvedimento, trovino applicazione i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale di cui all'articolo 41bis della deliberazione 111;
- 5. di prevedere che, per le unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota di cui al presente provvedimento, non sia previsto il riconoscimento del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- 6. di prevedere che le unità di produzione ammesse a partecipare al progetto pilota di cui al presente provvedimento siano considerate come unità di produzione non abilitate ai fini dell'eventuale partecipazione al *capacity market*;
- 7. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.a.;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni